

Serie Ordinaria n. 23 - Lunedì 01 giugno 2020

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 25 maggio 2020 - n. 6196**OCM Vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Misura Investimenti. Sospensione Delle penalità previste nell'allegato 1 - punto 11 - delle delibere di Giunta 3 dicembre 2018 - n. XI/920 e 30 settembre 2019 - n. XI/2170, rispettivamente per le campagne 2018/2019 e 2019/2020**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI,
POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 46 che prevede, tra le misure di sostegno del settore vitivinicolo, la misura ristrutturazione e riconversione vigneti con lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 1 marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali (MIPAAF) n. 911 del 14 febbraio 2017, con il quale vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura degli investimenti, inserita nel Programma nazionale di sostegno alla viticoltura a partire dalla campagna vitivinicola 2016/2017;
- le delibere di Giunta regionale 3 dicembre 2018 - n. XI/920 e 30 settembre 2019 - n. XI/2170, relative all'attivazione in Regione Lombardia della misura degli investimenti, rispettivamente per le campagne 2018/2019 e 2019/2020, ed in particolare l'allegato 1 - punto 11 «Penalità», in cui si prevedono l'applicazione delle seguenti penalità:
 - a) 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
 - b) 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
 - c) 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;
 - d) la stessa penalità, di cui alla precedente lettera a, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti;
 - e) i beneficiari che eseguono le azioni previste in domanda per un importo inferiore al 90% della spesa ammessa a contributo, non potranno presentare domanda di aiuto sulla presente misura per le due campagne successive a quella in cui è stato concesso il finanziamento;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020);
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e tutti i provvedimenti nazionali e regionali emessi a seguito dell'emergenza epidemiologica;
- la nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale dovuta all'infezione da COVID 19;
- l'articolo 6 del decreto ministeriale MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017, novellato dal decreto ministeriale n. 3318 del

31 marzo 2020, che dispone, limitatamente alle campagne 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato, di non applicare le penalità riportate nel comma 1, 2 e 3 dello stesso articolo 6;

Considerata la situazione di crisi determinatasi nelle aziende agricole sull'intero territorio nazionale a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, che hanno ulteriormente aggravato le difficoltà finanziarie degli agricoltori;

Ritenuto necessario non applicare nessuna delle penalità, riportate nell'allegato 1 - punto 11 delle delibere di Giunta n. 920/2018 e n. 2170/2019, ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato per le campagne 2018/2019 e 2019/2020, a causa della situazione emergenziale dovuta all'infezione da COVID 19;

Considerato che la delibera di Giunta 15 aprile 2019 - n. XI/1542 stabilisce di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;

Considerato, altresì che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. XI/2795 del gennaio 2020;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di non applicare nessuna delle penalità, riportate nell'allegato 1 - punto 11 delle delibere di Giunta n. 920/2018 e n. 2170/2019, ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato per le campagne 2018/2019 e 2019/2020, a causa della situazione emergenziale dovuta all'infezione da COVID 19;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti